***Studio Legale***

***Avv. Maurizio Gallicola***

***Via Caduti sul Lavoro n. 38***

***81100 CASERTA (CE)***

***Tel . 0823/355241***

***Fax 0823/1902028***

***Pec:*** [***maurizio.gallicola@avvocatismcv.it***](mailto:maurizio.gallicola@avvocatismcv.it)

***Email :*** [***info@studiolegalegallicola.it***](mailto:info@studiolegalegallicola.it)

**Spett. le Inps di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Oggetto: Richiesta ricostituzione pensione e pagamento degli arretrati maturati e non riscossi per effetto della Sentenza  n. 70/2015 Corte Costituzionale che ha abrogato l’art. 24, comma 25 del D.L. 201/2011**

In nome e per conto del/della sig./sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ numero pensione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

che a tutti gli effetti di legge elegge domicilio presso l’intestato studio, con la presente si rappresenta che la Corte Costituzionale con la Sentenza ablativa n. 70/2015 ha giudicato incostituzionale il blocco della perequazione delle pensioni operato, in riferimento agli anni 2012-2013, dell’art. 24 comma 25 del D.L. 201/2011 che conseguentemente è da ritenersi abrogato. In particolare la norma aveva disposto la rivalutazione piena (100% indice FOI) delle pensioni non superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS dell’anno precedente l’anno di competenza della rivalutazione, per cui tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a 1.443,00 euro non venivano rivalutati all’indice inflattivo di riferimento per la totalità del loro importo. Il giudice delle leggi ha riscontrato in tale norma una lesione degli artt. 36 e 38 della Costituzione, in  particolare il blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici è stato giudicato in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza cui deve necessariamente ispirarsi la legislazione in materia dei trattamenti pensionistici segnatamente riferita agli aspetti legati alla perequazione ovvero alla conservazione del potere di acquisto delle pensioni nel tempo. Il contrasto deriva dal fatto che l’art. 24 comma 4 ha bloccato l’aggancio delle pensioni alle dinamiche inflattive per ben due anni e soprattutto per tutti i trattamenti pensionistici che superavano tre volte il trattamento minimo INPS. In questa generalizzata e prolungata paralisi dei trattamenti pensionistici e nel relativo impoverimento reale che ne derivava è stato rinvenuto un disegno irragionevole e conseguentemente lesivo dei principi di adeguatezza di cui all’art. 36 e di proporzionalità di cui all’art. 38 della Costituzione, quest’ultimo applicabile alla materia pensionistica in considerazione della pacifica qualificazione della pensione come forma di retribuzione differita.

L’abrogazione dell’art. 24 comma 4 del DL 201 del 2011 porta con sé come primo effetto il diritto dei titolari dei trattamenti pensionistici di esigere il credito spettante per l’appunto dalla rivalutazione non riconosciuta e il diritto a ricevere il ricalcolo della pensione attualmente in pagamento per la cui misura non si è tenuto conto della rivalutazione non attribuita e invece spettante cosi come definito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015.

Appare altresì necessario evidenziare che l’attuale riformulazione dell’art. 24, comma 25 della legge 22 dicembre  2011, n. 214, definita dall’art. 1 del D. L. n. 65 del 21 maggio 2015, fermo restando i “diritti quesiti” ormai consolidatosi in favore dei pensionati, ad avviso dello scrivente, si contesta sin da ora e sarà proposto ricorso alla Corte Europea contro la sentenza n. 250/17 assolutamente non conforme ai dettami della Costituzione ed assolutamente contradditoria rispetto le precedenti ed anche le successive sentenze della Consulta.

Formalmente si comunica che le somme eventualmente erogate in virtù del D. L. n. 65 del 21 maggio 2015 vengono accettate dal prefato mio assistito quale acconto sulle maggior somme dovute in virtù di quanto sopra detto.

Per tutto quanto esposto l’istante con la presente

**CHIEDE**

**a codesto Spett.le Ente Previdenziale di effettuare il ricalcolo e la ricostituzione della pensione in godimento al mio assistito tenendo conto dell’integrazione dei ratei di pensione, relativi al biennio 2012-2013 ivi comprese le ripercussioni sugli anni successivi, al netto dei relativi interessi maturati, oltre a voler procedere al pagamento di tutti gli arretrati maturati e non riscossi quale differenza tra l’importo della pensione corrisposta e quello che si sarebbe dovuto corrispondere per effetto della perequazione automatica illegittimamente non applicata, su ogni singolo rateo di pensione sin dal mese di gennaio 2012 ad oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria come dovuta per legge, con espresso avvertimento che non provvedendo nel termine di giorni quindici dalla ricezione della presente si adiranno le competenti sedi legali con aggravio di spese a Vostro esclusivo carico.**

Cordiali saluti

***Avv. Maurizio Gallicola***

